

Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione



Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica A.C. T.U. 1458 ed abb.

Dossier n° 186 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale 17 maggio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C. T.U. 1458 ed abb.

Titolo: Introduzione del comma 220-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di benefici per

l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere

Iniziativa: Parlamentare

Iter al Senato: No

Commissione competente : XI Lavoro

Sede: referente

Stato dell'iter: in corso d'esame in commissione

Contenuto

Il **Testo Unificato** adottato come testo base dalla XI Commissione (Lavoro) (C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori), reca disposizioni volte a favorire l'**inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica** attraverso la previsione di agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato le suddette donne, l'inserimento delle stesse nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, nonché l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle lavoratrici autonome vittime di violenza.

In particolare, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, che, come anticipato, intende favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, beneficiarie di interventi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio (di cui all'art. 5-bis del D.L. 93/2013).

Il richiamato D.L. n. 93/2013 reca, tra l'altro, disposizioni volte al contrasto della violenza di genere. In particolare, l'articolo 5-bis disciplina le azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio, ai quali la norma garantisce l'anonimato, prevedendo, tra l'altro, che essi siano promossi da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; c) i predetti soggetti di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

Gli strumenti volti al raggiungimento di tale obiettivo sono individuati dai successivi **articoli 2, 3 e 3-***bis*.

L'articolo 2, infatti, inserisce le donne vittime di violenza di genere e domestica - come definite dal precedente articolo 1 – nell'ambito delle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro attribuendo in loro favore una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati. Tale quota è pari ad un punto percentuale per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti e ad una unità per quelli che occupano da 51 a 150 dipendenti (ex art. 18, co. 2, L. 68/1999).

Si ricorda che attualmente, sulla base del richiamato art. 18, co. 2, della L. 68/1999, la suddetta quota di riserva è attribuita in favore: degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati; dei figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi della normativa vigente; di coloro che, al

Finalità

Collocamento obbligatorio

compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il medesimo articolo 2 attribuisce ai **centri per l'impiego** il compito di **garantire la riservatezza dei dati** dei soggetti coinvolti adottando le opportune misure di protezione.

L'articolo 3 estende in via strutturale a tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere e domestica il contributo triennale già riconosciuto alle cooperative sociali per le medesime assunzioni effettuate negli anni dal 2018 al 2021.

contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Sgravio

Il beneficio oggetto di estensione è quello di cui all'art. 1, co. 220, della L. 205/2017 che riconosceva alle cooperative sociali, per le suddette assunzioni, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale.

Analogamente a quanto previsto dal richiamato art. 1, co. 220, della L. 205/2017, anche l'articolo 3 in esame riconosce tale contributo per un periodo massimo di trentasei mesi e entro determinati limiti di spesa, pari a 2,5 mln di euro per il 2022 e a 5 mln di euro annui a decorrere dal 2023, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Il presente articolo 3, infine, demanda ad **apposito decreto del Ministro del lavoro** e delle politiche sociali - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le pari opportunità – la definizione delle modalità di attuazione dello sgravio in esame, anche al fine di assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa.

L'articolo 3-bis introduce alcuni benefici fiscali per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere e domestica - come definite dal precedente articolo 1 – che avviano o riavviano un'attività di lavoro.

In particolare:

- alle lavoratrici che avviano un'attività lavorativa è concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco;
- alle lavoratrici autonome che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita è riconosciuta la suddetta agevolazione e, per cinque anni e previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi da lavoro delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al dieci per cento.

Agli oneri derivanti da tali previsioni – pari a 5 mln di euro per il 2022 e a 10 mln di euro a decorrere dal 2023 - si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'art. 10, co. 5, del D.L. 282/2004).

Il presente articolo 3-bis, infine, demanda ad **apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** - di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno e il Ministro per le pari opportunità – la definizione delle modalità di attuazione delle suddette agevolazioni fiscali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale sistema tributario (art. 117, secondo comma, lettera e), ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l) e previdenza sociale (art. 117, secondo comma, lettera o).

Collegamento con provvedimenti recenti

Si segnala che la Camera ha approvato deinitivamente la proposta di legge C. 2805 (non ancora pubblicata) che disciplina la raccolta di dati e informazioni concernenti la violenza di genere esercitata contro le donne al fine di monitorare il fenomeno ed **elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.**

Cost186 Servizio Studi st_istituzioni@camera.it - 066760-3855 ☑ CD_istituzioni
Dipartimento Istituzioni
Servizio Studi st_lavoro@camera.it - 066760-4884 ☑ CD_lavoro
Dipartimento Lavoro

per lavoratrici autonome vittime di violenza

Benefici fiscali